

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 gennaio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Biondi, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 28 gennaio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

LION e CENTO: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia » (2230).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

GERACI: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (1899) *Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati » (1949) *Parere della II Commissione.*

*II Commissione (Giustizia):*

SODA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di durata delle indagini preliminari » (1615) *Parere della I Commissione;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di limite all'esercizio della professione di avvocato da parte del giudice di pace » (1727) *Parere della I Commissione;*

BIONDI: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazione ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (1729) *Parere della I Commissione;*

MESSA ed altri: « Modifiche all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di morosità del conduttore nei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione » (1733) *Parere delle Commissioni I e V;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in materia di compenso per i vice procuratori onorari » (1853) *Parere delle Commissioni I e V;*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni relative ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratore onorari » (1912) *Parere delle Commissioni I e V.*

BIONDI: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura » (1948) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

DI GIOIA ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Bari » (2106) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUEMI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati » (2138) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*IV Commissione (Difesa):*

LAVAGNINI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2164) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VI Commissione (Finanze):*

VIGNI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di trasferimento di beni demaniali » (2178) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

*VII Commissione (Cultura):*

LETTIERI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Venosa » (2073) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

VIANELLO: « Inserimento del comune di Cavallino Treporti nel Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e nella Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 » (1520) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

BALLAMAN: « Nuove norme in materia di conseguimento della patente di guida » (1840) *Parere delle Commissioni I e VII.*

*XI Commissione (Lavoro):*

CAPITELLI ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (1581) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

GAZZARA ed altri: « Norme per la gestione di forme pensionistiche complementari da parte di enti previdenziali privati » (2036) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LABATE ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di tecnico di emodialisi » (1098) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV;*

LABATE ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista » (1100) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV.*

**Assegnazione del disegno di legge comunitaria, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.**

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 816. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2001 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1533-B) — *Parere delle Commissioni permanenti I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2002 ed il bilancio pluriennale 2002-2004 (doc. LXXI n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, la relazione, riferita all'anno 2001, sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica (doc. XXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la relazione, riferita all'anno 2001, sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica (doc. XXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera del 23 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale n. 115777 che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma

12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 1554 — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

n. 1449 — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 1734 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso le osservazioni e le proposte sul disegno di legge S. 795, concernente « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo », approvate dal CNEL stesso nella seduta del 24 gennaio 2002 (doc. XXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato distribuito e trasmesso alla III Commissione (Esteri).

#### **Trasmissione dal presidente della giustizia amministrativa.**

Il presidente della giustizia amministrativa, con lettera in data 23 gennaio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il bilancio autonomo di previsione, per l'anno 2002, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore del servizio per la comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, al dottor Roberto PESENTI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (GN) in ausiliaria Giano PISI a presidente dell'istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale (INSEAN) (22).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Richiesta di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (76).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 ottobre 2001, a pagina 3, prima colonna, ventisettesima riga, deve leggersi: « Modifica all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo », e non: « Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 novembre 2001, a pagina 3, prima colonna, trentesima riga, deve leggersi: « enti previdenziali privati », e non: « enti previdenziali privatizzati », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 gennaio 2002, pagina 4, seconda colonna, prima riga, il numero « I » è sostituito da « II ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 gennaio 2002, pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga, sopprimere la parola ripetuta « stradale ».

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Smobilitazione della brigata paracadutisti « Folgore »)**

**A) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il programma di « razionalizzazione funzionale » dei reparti dell'esercito avviato dal precedente Governo procede creando non pochi problemi alle strutture dei corpi militari;

è in corso, in questi giorni, la smobilitazione del gruppo di volo della brigata paracadutisti « Folgore »;

come ha affermato il portavoce dell'osservatorio militare Domenico Leggiero (*Il Secolo d'Italia* di martedì 18 settembre 2001, pagina 3), « la brigata diventa monca senza il reparto volo, che svolgeva funzione di assistenza ai lanci, trasporto delle squadre, soccorso, missioni internazionali, verifiche del territorio, incursioni e copertura tattica »;

in un delicatissimo frangente in cui si fa realistica l'ipotesi di un coinvolgimento delle forze armate italiane nelle operazioni militari contro il terrorismo internazionale, appare ancor più assurdo il piano di smembramento della « Folgore » che, certamente, secondo l'interrogante, rispondeva, pur se mascherato tecnicamente dalla necessità di « razionalizzazione funzionale », alla precisa volontà politica di pervenire allo scioglimento della brigata —

se non ritenga di dovere intervenire per mantenere in essere il gruppo di volo della brigata paracadutisti « Folgore », senza il quale viene duramente ridotta la

funzionalità e l'operatività della brigata medesima. (3-00229)

(19 settembre 2001)

**(Sezione 2 – 3° Reggimento bersaglieri di Milano)**

**B) Interrogazione**

BUTTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sembra ormai definitivamente accertato che nel 2002 il 3° Reggimento bersaglieri di Milano sarà sciolto;

trattasi del reparto più decorato dell'esercito, e dunque ricco di storia, di tradizione e di gloria;

lo scioglimento deriva dalla ristrutturazione delle forze armate in ragione della nuova dimensione professionale delle medesime;

i milanesi sono particolarmente affezionati ai fanti piumati del 3° Reggimento bersaglieri;

vale la pena di considerare la possibilità, pur nell'ambito delle nuove forze armate, di mantenere in vita il 3° Reggimento bersaglieri —

se, pur nel quadro del rinnovamento strutturale delle forze armate, non si ritenga possibile mantenere in vita il 3° Reggimento bersaglieri di Milano, il cui primato di decorazioni è meritevole di particolare attenzione, per non far venir meno le più gloriose tradizioni degli Italiani in armi. (3-00483)

(28 novembre 2001)

**(Sezione 3 – Soppressione del distretto militare di Salerno)****C) Interrogazione**

BRUSCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con i decreti legislativi n. 464 del 28 novembre 1997 e n. 214 del 27 giugno 2000 è stato disposto lo scioglimento, in data 31 dicembre 2001, degli organi di leva e reclutamento di diverse città, tra cui quello di Salerno, che verrà trasformato in semplice agenzia di informazione;

il distretto militare di Salerno è una struttura efficiente che vanta attrezzature avanzate per la diagnostica medica e dove affluiscono ben 23.000 giovani per la visita di leva, provenienti da 373 comuni delle province di Salerno, Avellino e Potenza;

tale decisione comporterà gravi disagi ai giovani che dovranno recarsi presso il distretto militare di Caserta per sottoporsi alla visita di leva, soprattutto per quelli provenienti dalle zone interne del cilento e del vulture;

questa situazione di disagio coinvolge anche il personale civile del distretto salernitano ed avrà ricadute economiche ed occupazionali sugli esercizi commerciali che gravitano sulla zona, già fortemente penalizzati dalla soppressione del centro addestramento reclute —:

se non voglia riesaminare la decisione relativa al distretto militare di Salerno, atteso che la legge n. 331 del 14 novembre 2000 prevede l'abolizione della leva obbligatoria nell'arco di due-tre anni e l'inevitabile ridefinizione di sedi e competenze, motivo per il quale il mantenimento della struttura, pienamente operativa, di Salerno eviterebbe un inutile spreco di risorse per lo Stato e eliminerebbe i disagi suesposti. (3-00383)

(6 novembre 2001)

**(Sezione 4 – Crollo di parte del tetto della Basilica di San Pancrazio a Roma)****D) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

sabato 18 agosto 2001 si è verificato il crollo di parte del tetto della basilica di San Pancrazio in Roma e, a seguito dei provvedimenti cautelativi ordinati dalle competenti autorità, il complesso si trova in questo momento in condizioni di totale inagibilità per i fedeli e per i turisti;

il suddetto crollo è avvenuto mentre era in corso il restauro del cassettonato della navata centrale e quindi non si possono escludere ulteriori pericoli per la struttura e, in modo particolare, per alcune opere d'arte maggiormente esposte ad eventuali danneggiamenti, come ad esempio gli stucchi del cassettonato della navata centrale, i bassorilievi delle navate laterali, la tela di Jacopo Palma il giovane con l'« Estasi di Santa Teresa » e gli affreschi della parte centrale del presbiterio, attribuiti alla scuola del Cavalier d'Arpino;

l'azione di restauro è in corso, con diverse interruzioni, da oltre un decennio;

nel 2004 ricorre il 1700° anniversario del martirio di San Pancrazio e, di conseguenza, la basilica costituirà il punto di riferimento per le celebrazioni di ordine religioso e culturale;

la soprintendenza ai beni culturali di Roma ha opportunamente programmato per i prossimi anni interventi di restauro sostenuti da consistenti finanziamenti: a) anno 2001: lire 800 milioni; b) anno 2002: lire 900 milioni; c) anno 2003: lire 800 milioni; d) anno 2004: lire 1.000 milioni, per un totale di 3.500 milioni di lire —:

se siano state accertate, mediante una perizia, le cause del crollo del tetto nel 1994 e quali misure si intendano prendere per evitare il ripetersi di simili eventi;

se gli interventi in corso e quelli previsti comprendano la messa a norma dell'impianto elettrico e l'illuminazione, il restauro della facciata, il restauro delle porte lignee, del transetto e della cripta;

se siano sufficienti le somme già stanziare in precedenza oppure se siano necessari nuovi finanziamenti per tutto il programma di restauro comprensivo delle opportune verifiche statiche e strutturali nei muri perimetrali e nei pilastri;

se il ministero per i beni e le attività culturali intenda informare adeguatamente, e in quali forme, gli enti locali, le autorità religiose e i cittadini sull'attuazione del programma;

se sia possibile consentire l'accesso al culto nell'abside e nel transetto mediante adeguate protezioni;

se sia in grado di accelerare i lavori al fine di assicurare il completamento del programma di restauro e conservazione entro il 2004, in modo da garantire la piena agibilità e sicurezza ai fini religiosi e turistici, in occasione delle celebrazioni per il 1700° anniversario del martirio di San Pancrazio, che attirerà verso la basilica l'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

(2-00090) « Tocci ».

(9 ottobre 2001)

**(Sezione 5 – Contributi per il museo di Brescello)**

### E) Interrogazione

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e BRIGUGLIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Brescello, in Emilia, volontari tengono da sempre aperto il « Museo di Don Camillo e Peppone », in ricordo di Giovanni Guareschi;

benché vittima di evidente ostracismo politico, il museo, pur se escluso rigoro-

samente da ogni circuito pubblicitario, attrae, ogni anno, ben sessantamila visitatori, a testimonianza della enorme popolarità di cui continuano a godere i personaggi (Don Camillo e Peppone) creati da Guareschi, impareggiabile « cantore » della bassa padana;

il museo, perfettamente organizzato, è totalmente privo di aiuti e vive esclusivamente grazie al volontariato dei cittadini di Brescello ed al biglietto di ingresso pagato dai visitatori;

appare francamente disdicevole che una realtà culturale come quella di Brescello continui ad essere ignorata —:

se non ritenga doveroso inserire, fra le associazioni che ricevono contributi, la realtà museale di Brescello, anche per onorare tangibilmente — finalmente — la figura di Giovannino Guareschi, scrittore tradotto in novanta lingue. (3-00337)

(18 ottobre 2001)

**(Sezione 6 – Salvaguardia dei gioielli di « Tilia Pepe » in Afghanistan)**

### F) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la deliberata partecipazione dell'Italia al conflitto in corso in Afghanistan per debellare le strutture del terrorismo internazionale consente al nostro Paese di considerarsi uno fra gli interlocutori privilegiati degli Stati Uniti d'America, che stanno conducendo la guerra secondo una loro strategia;

pur nella piena consapevolezza delle priorità che un conflitto armato esige, è possibile valutare la possibilità di salvare un tesoro artistico di inestimabile valore, conservato in un inaccessibile *bunker* sotto il palazzo presidenziale di Kabul;

un primo forte allarme è stato lanciato da Christian Manhart, esperto di

cultura asiatica dell'Unesco, che ha chiesto alle Nazioni Unite un intervento urgente per salvare il ricordato patrimonio;

si tratterebbe di circa ventimila pezzi d'oro (statue, gioielli, placche e spille) risalenti al secondo ed al primo secolo avanti Cristo, conosciuti come i « gioielli di Tilia Pepe »;

il tesoro venne scoperto nel 1978 da archeologi sovietici nel nord dell'Afghanistan, dove sorgeva, nell'antichità, il regno di Bactra, e dagli scavi effettuati emersero necropoli reali con decine di tombe piene di oggetti pregiati, che l'allora Presidente afgano Najibullah fece sigillare in sette *containers* che nascose in un *bunker* scavato nella roccia e protetto da una porta di acciaio con particolari sistemi di sicurezza;

sulla sorte del tesoro sono fiorite le più disparate versioni e leggende, ma l'esperto Christian Manhart continua ad asserire che il compendio di oggetti si trova al suo posto —:

se, a margine dei problemi, ovviamente più importanti, del conflitto in corso in Afghanistan, non ritenga di poter intervenire, congiuntamente all'Unesco, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, affinché, nella gestione della guerra e degli obiettivi da colpire, si verifichi la possibilità di salvaguardare l'enorme tesoro dei « gioielli di Tilia Pepe ».

(3-00392)

(8 novembre 2001)

**(Sezione 7 — Ritardo nell'istituzione del comitato patrimonio storico prima guerra mondiale)**

### G) Interrogazione

RODEGHIERO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, dispone, al comma 1, l'au-

torizzazione della spesa di lire 330 milioni annue, a decorrere dal 2001, e, al successivo comma 3, l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2001;

lo stesso articolo 11 della legge 78 del 2001 prevede, al comma 6, che, in sede di prima applicazione, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini;

la citata legge 78 del 2001 prevede all'articolo 4 l'istituzione *ad hoc*, presso il ministero per i beni e le attività culturali, di un comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale, con il preciso compito di individuare le priorità e definire i criteri per la realizzazione degli interventi;

da parecchi mesi gli uffici competenti del ministero per i beni e le attività culturali vengono sollecitati ad espletare tutte le formalità necessarie per la nomina del suddetto comitato —:

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza il Governo, al fine di non perdere le risorse finanziarie già previste per il 2001;

quali ritardi abbiano impedito fino ad oggi l'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge n. 78 del 2001, ed entro quale termine si intenda provvedere alla istituzione del medesimo, al fine di assegnare urgentemente le risorse di cui sopra, con priorità, in particolare, agli altipiani vicentini, per i quali sono già stati predisposti i progetti di intervento, con il coordinamento dell'amministrazione provinciale di Vicenza.

(3-00531)

(14 dicembre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 914 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA « ENDURING FREEDOM ». MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1941 N. 303 (APPROVATO DAL SENATO) (2215)**

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

**(A.C. 2215 — Sezione 1)**

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 è stato emanato il decreto-legge n. 421, recante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », che prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale contenute nel libro IV, al « corpo di spedizione italiano »;

in occasione di tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle forze armate italiane è stata sempre emanata una norma che — in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra — prevedeva l'applicazione alla missione militare italiana all'estero delle norme del codice penale militare di pace;

in data 4 dicembre 2001, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, ha presentato al Senato il disegno di legge di conversione A.S. 914, avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra; tale disegno di

legge è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera in data 23 gennaio 2002;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2215 dispone un illegittimo, oltre che ingiustificato, ampliamento della portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, dal momento che prevede l'applicazione, in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, delle disposizioni del codice penale militare non solo ai « corpi di spedizione » ma anche al « personale militare di comando e controllo e supporto operativo e logistico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi »;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge n. 2215 reintroduce il cosiddetto « reato militare », attribuendo ai tribunali militari la competenza in ordine a reati comuni commessi dai militari;

l'articolo 102 della Costituzione prevede che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali » e, nel caso specifico, si andrebbe oltre quanto previsto dall'articolo 103 della Costituzione in ordine ai tribunali militari;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge in questione, che modifica l'articolo 165 del codice penale militare di guerra, consentendo l'applicazione della

legge penale militare di guerra « in ogni caso di conflitto armato » e « indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra », amplia immotivatamente la portata dell'articolo 3 dello stesso codice penale militare di guerra;

il disegno di legge n. 2215 non solo estende l'applicabilità del codice penale militare di guerra, che affonda le radici nell'inciviltà giuridica e che è stato disapplicato in Italia già dal lontano 1956, ma, fatto ancora più grave, omette di apportare quelle necessarie abrogazioni di norme che lo rendano non in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale (quali, ad esempio, l'abrogazione degli articoli 5, 10, 76, 80 e 87, nonché l'abrogazione del libro IV contenente norme di natura processuale);

il disegno di legge n. 2215 restringe l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione italiana, rendendo l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra un fatto usuale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

**n. 1.** Deiana, Bimbi, Cento, Titti De Simone, Giordano, Grillini, Mascia, Pinotti, Pisa, Pisapia, Realacci, Russo Spena, Sanza, Valpiana, Vendola, Zanotti, Giachetti.

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 il Governo ha emanato il decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, essendo diretti a modificare alcune disposizioni del codice penale militare di guerra, hanno una portata non

limitata alla sola operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »;

l'articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge di conversione, nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare di guerra, riconduce taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare, con una *fictione iuris*, la competenza dei tribunali penali militari prevista dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui « i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate », e, qualora venisse approvata la disposizione, tutti i fatti integrativi di reato penale ricadrebbero nella competenza dei tribunali militari;

il disegno di legge, modificando il codice penale militare di guerra, lascia inalterati nel codice stesso l'articolo 5, che dà al Governo la facoltà di dichiarare applicabile la legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, e l'articolo 10, che dispone l'applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi di ordine pubblico, con pericolose ripercussioni sul piano democratico ed in aperto contrasto con l'articolo 11 della Costituzione nel quale si afferma che l'Italia ripudia la guerra;

l'articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno di legge riconferma ed amplia la portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, prevedendo che esso si applichi in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, e non solo al corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio nazionale;

l'articolo 9 del decreto-legge, nel prevedere una giurisdizione straordinaria e speciale e nell'escludere il principio del contraddittorio in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, è in palese contrasto con gli articoli 25,

primo comma, 102, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

l'articolo 8 del decreto-legge prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nell'operazione « *Enduring Freedom* » e non soltanto a quello di spedizione, ma anche al personale militare di comando, di controllo e di supporto operativo e logistico del corpo di spedizione assegnato alla stessa operazione, ma di stanza nel nostro Paese, in palese contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione che vorrebbe parità di trattamento processuale sia per quei militari di stanza in Italia, ma assegnati all'operazione « *Enduring Freedom* », sia per quelli di stanza in Italia, ma impegnati nelle ordinarie attività militari;

il complesso del provvedimento, lasciando immutati nel codice penale militare di guerra l'articolo 76 che punisce chiunque divulga notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, l'articolo 80, che sanziona con la reclusione militare chiunque pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, e l'articolo 87, che punisce chiunque proferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, viola l'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di parola con lo scritto ed altro mezzo di diffusione e salvaguardia la stampa da autorizzazioni e censure;

alla luce dell'articolo 78 della Costituzione, secondo cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) è manifestamente incostituzionale poiché, di fatto con un ribaltamento dei poteri istituzionali, conferisce al Governo il potere di applicare a propria discrezione la disciplina di guerra;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

**n. 2.** Rizzo, Cima, Bellillo, Pecoraro Scania, Armando Cossutta, Bulgarelli, Maura Cossutta, Cento, Diliberto, Lion, Nesi, Zanella, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato.

#### (A.C. 2215 — Sezione 2)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 1.

(Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »).

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge

3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

#### ARTICOLO 2.

*(Personale in stato di prigionia o disperso).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

#### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni varie).*

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

## ARTICOLO 4.

*(Personale civile).*

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

## ARTICOLO 5.

*(Norme di salvaguardia del personale).*

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

## ARTICOLO 6.

*(Prolungamento delle ferme).*

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

## ARTICOLO 7.

*(Disposizioni in materia contabile).*

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onori, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

## ARTICOLO 8.

*(Applicazione della legge penale militare di guerra).*

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «*Enduring Freedom*», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di